

Sole S.r.l.

Lavori di utenza a servizio di un impianto fotovoltaico - L.R. n. 11 del 12/05/2022

località ex Stazione Leto snc - Comune di Centuripe (EN)

Occupazione d'urgenza ex art. 22-bis

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA

Servizio 3 - Autorizzazioni infrastrutture e impianti energetici

Il Dirigente del Servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche;

VISTO il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con R.D. 11/12/1933, n. 1775;

VISTO il R.D. 25/11/1940, n. 1969 e s.m. di approvazione delle *“Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne”*;

VISTO il D.P.R. 30/7/1950, n. 878 e s.m. concernente Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di opere pubbliche ed in particolare gli artt. 1 e 2;

VISTA la legge 7/08/1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTA la legge 9/01/1991, n. 10 recante *“Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”* e in particolare l'art. 1, comma 4, secondo cui *«L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche»*

VISTO il D.lgs. 16/03/1999, n. 79 sul riassetto del settore elettrico ed in particolare l'art. 9, comma 1, 2° periodo, il quale prevede che *“Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto (omissis), continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030”*;

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445;

VISTO il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità emanato con D.P.R. 8/01/2001, n. 327 e s.m.;

VISTO in particolare l'art. 22 bis del sopra citato T.U.;

VISTA la legge 22/02/2001, n. 36 recante Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTI gli artt. 95 e ss. del D.lgs. 1/8/2003, n. 259 e s.m. recante Codice delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la legge 28/08/2004, n. 239, recante *“Norme sul riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*;

VISTA la legge 23/07/2009 n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO il D.lgs. 6/09/2011, n. 159 e s.m.i., recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

VISTA la L.R. 5/04/2011, n. 5 recante Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche, disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso, disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;

VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 nonché il D.P.Reg. Sic. 27/06/2019, n. 12 che approva il *Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9*;

VISTO il D.P.Reg. Sic. n. 48 del 18/07/2012 con il quale è stato approvato il Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della L.R. n. 11/2010;

VISTA la direttiva assessoriale prot. n. 4675/Gab del 29/07/2019 con la quale è stato disposto, a integrazione del D.P.R.S. n. 12 del 14/06/2016, nell'ambito della riorganizzazione e rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali (ex art. 49 c.1 L.R. n. 9/15), che al Servizio 3 - Autorizzazioni del Dipartimento Energia, per una continuità amministrativa, venissero ascritte le competenze in merito agli "Adempimenti di cui al T.U. n. 1775/1933";

VISTO il D.P.Reg. Sic. n. 3937 del 10/09/2025, con il quale, è stato conferito al dott. Carmelo Frittitta l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, in esecuzione della delibera di Giunta Regionale n. 253 del 04/09/2025;

VISTO il D.D.G. n. 571 del 31.03.2026 con cui è stato conferito l'incarico di dirigente del Servizio 3 – "Autorizzazioni e infrastrutture impianti energetici" del Dipartimento regionale dell'Energia, al dott. Giuseppe Giudice, a far data dall'1.04.2026 e per la durata di due anni;

VISTO il D.D.G. n. 708 del 15/04/2026 di approvazione del contratto individuale di lavoro sottoscritto tra il Dirigente generale pro tempore dott. Carmelo Frittitta e il dott. Giuseppe Giudice, con il quale a quest'ultimo è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 3 "Autorizzazioni infrastrutture e impianti energetici", del Dipartimento energia, con decorrenza dall'1 aprile 2026 al 31 dicembre 2028;

VISTO il D.R.S. n. 339 del 10/02/2025 con cui SOLE S.R.L. (di seguito Società), con sede legale in Andria (BA), Via Vincenzo Gioberti n. 11 – P.I. 08739100728, REA BA-646859, è stata autorizzata ai sensi degli artt. 5 e 7 della Legge Regionale n. 11 del 12/05/2022, alla costruzione ed esercizio dell'impianto di utenza a servizio di un impianto fotovoltaico ricadente in località ex Stazione Leto snc al foglio di mappa n. 5 particelle n. 52, 157, 216, 357, 365, 728, 850 e 1080 del Comune di Centuripe (EN). La società e-distribuzione S.p.A. C.F. 05779711000 e P.I. 15844561009 è autorizzata alla costruzione ed all'esercizio delle opere di rete;

VISTO il D.R.S. n. 66 del 26/01/2026, con il quale la Società ai sensi degli artt. 5 e 7 della Legge Regionale n. 11 del 12/05/2022, è stata autorizzata a una proroga del termine di avvio lavori di mesi 12 (dodici) a decorrere dal 10/02/2026, con conclusione lavori entro la data del 10/02/2027, fermo restando la validità delle prescrizioni contenute nel D.R.S. n. 339 del 10/02/2025;

VISTO il D.R.S. 127 del 02/02/2026 per rettifica di errore materiale del D.R.S. n. 66 del 26/01/2026 dove veniva autorizzata una "*proroga per il termine di avvio lavori a decorrere dal 10/02/2026, è terminati entro la data del 10/02/2027*", anziché "*(...) il termine di avvio lavori a decorrere dal 10/02/2027, e terminati entro la data del 10/02/2028 (...)*"

- CONSIDERATO che l'art. 2 del D.R.S. 339 del 10/02/2025 ha costituito il vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suindicate opere e ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera;
- VISTA l'istanza in bollo, assunta al protocollo generale del Dipartimento dell'Energia al n. 13012 del 08/04/2026, con la quale la Società ha chiesto, ai sensi dell'art. 22-bis del D.P.R. 327/2001, l'emissione del decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'asservimento coattivo degli immobili indicati nell'allegato piano particellare, determinando in via provvisoria le indennità di asservimento coattivo e quelle di occupazione dovute alle ditte proprietarie;
- VISTA l'indicazione da parte della Società dei soggetti dotati di adeguata professionalità, al fine di procedere, secondo quanto previsto dall'art. 24 DPR 327/2001, alla redazione degli stati di consistenza e dei verbali di immissione in possesso: geom. Roberto Spallina, nato a xxxxxx il xx/xx/xxxx, ing. Giuseppe Spallina nato a xxxx il xx/xx/xxxx;
- VISTA la richiesta di informazione antimafia, ai sensi dell'Art. 91 del D.Lgs 6/09/2011, n.159, prot. n. PR_BTUTG_Ingresso_0059039_20251014, effettuata al Sistema di rilascio automatizzato delle certificazioni antimafia (SI.Ce.Ant.) attraverso consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA), previa immissione dei dati forniti dalla Società con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000;
- CONSIDERATO l'art 3 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”* per cui il provvedimento, in mancanza di ulteriori elementi ostativi, deve essere adottato salvo revoca del medesimo, nonché dell'A.U., in caso di successiva eventuale acquisizione di informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto;
- VISTA l'attestazione di versamento a mezzo PagoPA, relativa alla Tassa di Concessione Governativa, effettuato in data 28/01/2026, pari ad euro 181,00;
- RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta di dovere emettere il decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'asservimento

DECRETA

- Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, e da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, è disposta ai sensi dell'art. 22-bis del DPR n. 327/2001 a favore di SOLE S.R.L. (di seguito Società), con sede legale in Andria (BA), via Vincenzo Gioberti n. 11 – P.IVA 08739100728, REA BA-646859, l'occupazione d'urgenza preordinata all'asservimento, delle aree site del Comune di Centuripe (EN) e meglio descritte nelle planimetrie catastali e nel piano particellare in allegato e che costituiscono parte integrante del presente decreto.
- Art. 2) Sono contestualmente disposte, come riportate nel piano particellare, le indennità da riconoscere in via provvisoria alle ditte catastali, determinate in via urgente, senza particolari indagini o formalità. Sono fatte salve le successive determinazioni sulle eventuali osservazioni prodotte dalle medesime ditte catastali proprietarie in ordine alle indennità offerte, a seguito dell'esecuzione del presente provvedimento.
- Art. 3) Sono esclusi dalla presente autorizzazione all'occupazione, anche qualora inseriti nel piano particellare, tutti i beni immobili costituenti beni demaniali dello Stato o degli Enti locali. Per tali beni la Società dovrà provvedere mediante procedura di sdemanializzazione, ovvero mediante accordi di tipo convenzionale con l'Ente proprietario al fine di autorizzare l'occupazione provvisoria nelle more del procedimento di sdemanializzazione.

- Art. 4) L'occupazione è sottoposta alla condizione sospensiva che sia ottemperato da parte della Società quanto previsto dai seguenti articoli in materia di notificazioni e comunicazioni.
- Art. 5) Il presente decreto, a cura e spese della Società, sarà notificato alle ditte proprietarie nelle forme previste per gli atti processuali civili (art. 137 e ss. c.p.c.).
- Art. 6) La data di effettuazione delle operazioni di immissione in possesso dovrà essere preventivamente concordata con il Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia. L'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso, contenente il luogo, il giorno e l'ora sarà notificato nelle forme degli atti processuali civili (art. 137 e ss. c.p.c.) alle ditte catastali almeno 20 giorni prima della data in cui avranno luogo le operazioni e affisso all'Albo Pretorio del Comune ove sono situati gli immobili interessati.
- La medesima comunicazione deve essere, nel medesimo termine, inviata al Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia (dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it) al fine di consentire la partecipazione alle operazioni d'immissione in possesso tramite proprio delegato. Gli oneri delle predette attività sono integralmente a carico della Società.
- Art. 7) Ai fini dell'esecuzione del presente decreto, la Società è autorizzata ad accedere agli immobili interessati dalle opere di cui all'allegato piano particellare, con i tecnici incaricati e indicati nelle premesse del presente decreto, con la strumentazione, con il personale di aiuto, e con l'eventuale assistenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'occupazione, al fine della redazione dei verbali di consistenza e immissione in possesso. I predetti verbali, completi dei dati anagrafici di tutti i partecipanti, dovranno essere redatti in contraddittorio con le ditte catastali e, in loro assenza - o in caso di eventuale rifiuto di sottoscrizione - con l'intervento di due testimoni. Al contraddittorio sono ammessi i soggetti previsti dall'art. 24 del T.U. sulle espropriazioni per pubblica utilità, ossia i titolari di diritti reali o personali sul bene, ivi compresi gli eventuali fittavoli, mezzadri, coloni o compartecipanti.
- Art. 8) Chiunque si opporrà alle operazioni dei tecnici incaricati incorrerà nelle sanzioni amministrative previste, salvo che il fatto costituisca più grave fattispecie di reato.
- Art. 9) Il presente decreto perde efficacia, ai sensi dell'art. 22-bis, comma 4 D.P.R. 327/2001, ove l'occupazione non venga effettuata nel termine di tre mesi dalla sua emanazione, mediante l'immissione in possesso e la redazione del verbale di cui all'art. 24 del citato D.P.R.
- Art. 10) Il presente decreto perde efficacia qualora non venga emanato il decreto definitivo di asservimento nel termine di cui all'art. 13 del DPR n. 327/2001, e precisamente entro 5 (cinque) anni dal D.D.G. n. 339 del 10/02/2025, come previsto dall'art. 22-bis, co. 6 del D.P.R. n. 327/2001.
- Art. 11) L'indennità di occupazione sarà determinata, come previsto dall'art. 50, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, in relazione al periodo di occupazione compreso tra la data di immissione in possesso e quella di deposito o di corresponsione dell'indennità.
- Art. 12) Il proprietario ha diritto, dalla data dell'immissione in possesso e sino al momento dell'avvenuto deposito presso la Ragioneria competente, agli interessi sull'indennità nella misura del tasso legale.
- Art. 13) **Nel caso di NON ACCETTAZIONE** dell'importo delle indennità provvisoriamente offerte, i proprietari entro i trenta giorni (30) successivi all'immissione in possesso, potranno presentare osservazioni scritte, depositare documenti, nonché chiedere la nomina del collegio tecnico ai sensi dell'art. 21 D.P.R. n. 327/2001 al fine della verifica e rideterminazione dell'indennità offerta.
- I proprietari dovranno comunicare a questo Servizio (Dipartimento Regionale dell'Energia, Servizio 3, Autorizzazioni infrastrutture e impianti energetici, viale Campania n. 36 - 90144 Palermo, ovvero al domicilio digitale mediante PEC (dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it) e per conoscenza alla Società, la **non**

accettazione dell'indennità e l'intenzione di avvalersi della procedura di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 327/2001 per la rideterminazione dell'indennità offerta, designando un tecnico di propria fiducia.

Nel caso in cui non venga, successivamente, condivisa la relazione finale del Collegio, è successivamente possibile proporre l'opposizione alla stima ex art. 54 del D.P.R. n. 327/2001.

Art. 14) **Nel caso di ACCETTAZIONE** dell'importo delle indennità provvisoriamente offerte, i proprietari degli immobili interessati dai lavori, entro i trenta giorni (30) successivi alla immissione in possesso, dovranno **comunicare l'accettazione** alla Società e al Dipartimento Energia con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Nel caso in cui i proprietari abbiano condiviso la determinazione dell'indennità, sono tenuti a consentire, all'autorità espropriante che ne faccia richiesta, l'immissione nel possesso. In caso di opposizione all'immissione in possesso l'autorità espropriante può procedervi egualmente con la presenza di due testimoni.

I proprietari, ai fini della successiva liquidazione delle indennità riconosciute per l'espropriazione/asservimento/occupazione, nella misura concordata, sono tenuti a depositare ai sensi dell'art. 20, comma 8, del DPR 327/2001 nei successivi sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione di accettazione della indennità, la documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene. La Società beneficiaria dell'espropriazione provvederà a effettuare il pagamento dell'indennità secondo le modalità, i tempi e le forme pubblicitarie di cui all'art. 22, comma 3 del D.P.R. n. 327/2001.

Art. 15) In ogni caso, in assenza di comunicazione da parte dei proprietari (di rifiuto o di accettazione) nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di immissione in possesso, le indennità provvisorie **sono da intendersi rifiutate**.

Art. 16) La Società è onerata, in seguito del decorso del superiore termine, di formare l'elenco delle indennità provvisorie accettate e di quelle rifiutate dai proprietari, e trasmetterlo al Dipartimento Energia unitamente all'istanza di autorizzazione al pagamento diretto delle indennità accettate e al deposito delle indennità non accettate presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo. La Società è onerata di distinguere tra le indennità espressamente rifiutate e quelle rifiutate per silenzio-rifiuto, dando atto delle contestazioni e delle eventuali richieste di rideterminazione ex art. 21 DPR 327/2001 pervenute.

Art. 17) La Società è onerata di comunicare al Dipartimento regionale dell'energia l'avvenuto termine dei lavori e dell'occupazione temporanea, al fine di disporre il sopralluogo per la verifica dell'avvenuto ripristino delle aree, la quantificazione degli eventuali danni agli immobili e soprassuoli interessati dagli interventi, nonché la determinazione delle indennità.

Art. 18) La Società è onerata, **entro venti giorni** dalla notifica del presente decreto da parte del Servizio 3 del DRE, dei seguenti adempimenti:

- provvedere alla registrazione del suddetto decreto in un ufficio dell'Agenzia delle Entrate ubicato in Sicilia, avendo cura di restituire a questo Servizio 3 del DRE, l'attestazione dell'avvenuta registrazione contenente gli estremi della stessa;
- curare la pubblicazione del decreto per estratto nella G.U.R.S., dandone comunicazione a questo Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia.

Art. 19) La Società è onerata di comunicare tempestivamente a questo Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia ogni variazione concernente il proprio assetto ovvero il progetto autorizzato.

- Art. 20) La società è tenuta a manlevare l'Amministrazione regionale da ogni spesa o onere derivante dalle attività ablativo, ivi inclusi quelli da contenzioso, quelli delle procedure ex artt. 21 e 54 DPR 327/2001, o comunque connessi alla procedura.
- Art. 21) Il presente decreto verrà notificato alla Società e pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/08/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/05/2015, n. 9, sul sito internet istituzionale del Dipartimento regionale dell'Energia.
- Art. 22) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia, ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi il TAR territorialmente competente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Regionale, rispettivamente entro trenta, sessanta e centoventi giorni, dalla data di pubblicazione, da parte di chiunque vi abbia interesse.

Il Funzionario Avvocato
Responsabile del Gruppo di Lavoro Espropri
Avv. Gianfranco Menallo

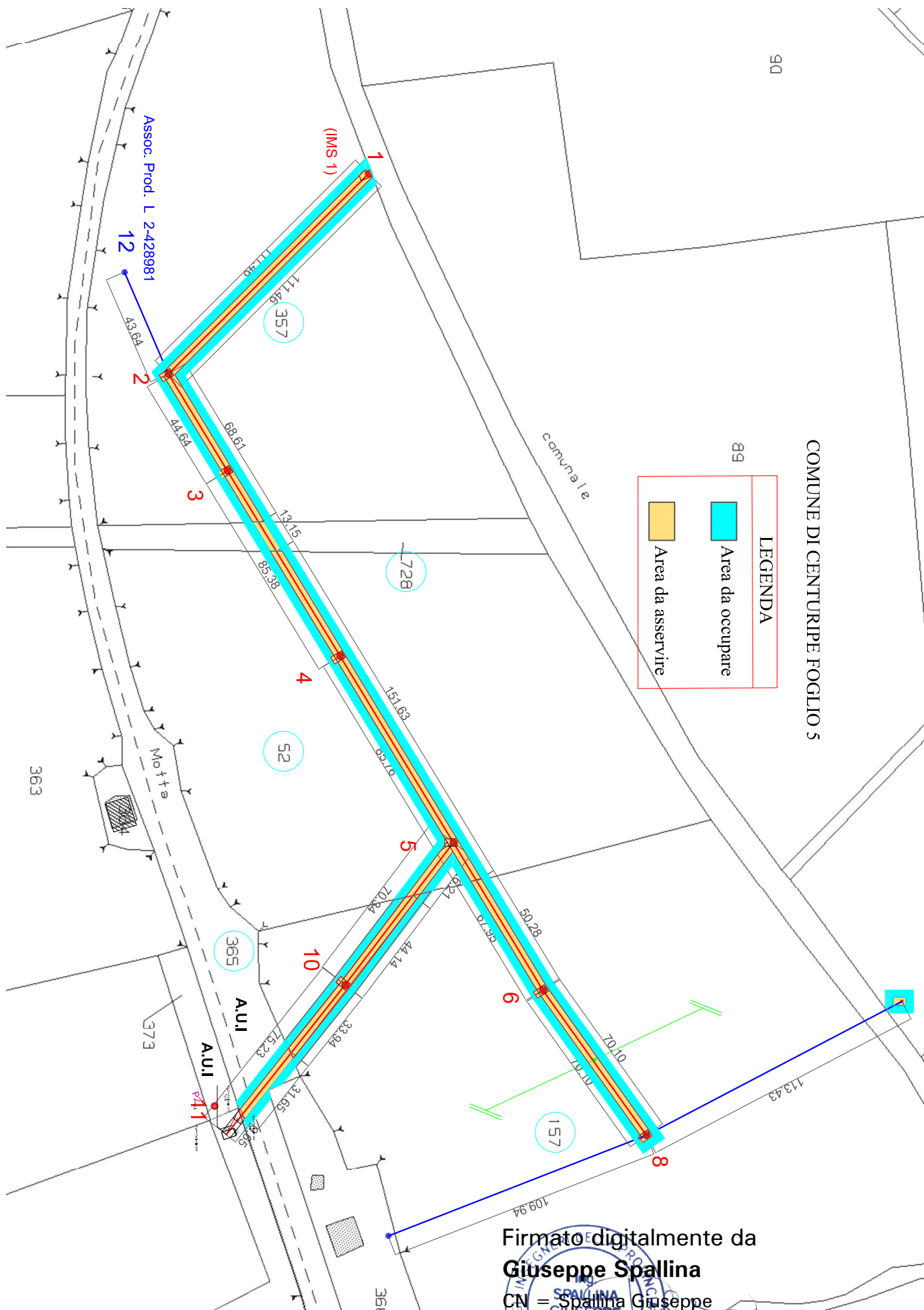


Documento firmato da:
GIANFRANCO
MENALLO
16.09.2026 16:21:34
UTC

Il Dirigente del Servizio
Dr. Giuseppe Giudice



GIUSEPPE GIUDICE
REGIONE SICILIANA
16.09.2026 18:14:49
GMT+01:00



Firmato digitalmente da
Giuseppe Spallina

CN = Spallina Giuseppe
O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Palermo
Serial Number = TINIT-SPLGPP69R26G273Z
C = IT

ELENCO DITTE CON DETERMINAZIONE INDENNITA'																		
N,	NOMINATIVO O DENOMINAZIONE	COD. FISCALE	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	TITOLO	QUOTA	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA	PORZIONE	SUP. CATASTALE	QUALITA'	VALORE DI MERCATO (VM)	SUP. DA ASSERVIRE (SA)	SUP. DA OCCUPARE TEMPORANEMENTE (SO)	INDENNITA' ASSERVIMENTO (IA) = (VM)*(SA)*0,5	INDENNITA' PER OCCUPAZIONETEMPORANEA (IO)=(SO)*(VM)/12/12	
											[m2]		[€/m2]	[m2]	[m2]	[€]	[€/mese]	
1	COMPAGNIA SICILIANA AGRUMI DI GIUSEPPE SOLLIMA & C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	591110879	CATANIA		Proprietaà	1/1	Centuripe	5	357	AA	2.895	Uliveto	1,80	0,00	0,00			
									357	AB	22.765	Agrumeto	2,80	762,00	1842,00	1066,80	35,82	
					Proprietaà	1/1	Centuripe	5	728	AA	52	Uliveto	1,80	0,00				
									728	AB	1.878	Agrumeto	2,80	53,00	134,00	74,20	2,61	
					Proprietaà	1/1	Centuripe	5	52	AA	956	Uliveto	1,80	0,00		0,00	0,00	
									52	AB	23.774	Agrumeto	2,80	742,00	1756,00	1038,80	34,14	
					Proprietaà	1/1	Centuripe	5	157	AA	4.681	Uliveto	1,80	0,00				
									157	AB	38.569	Agrumeto	2,80	839,00	2054,00	1174,60	39,94	
2	ARDIZZONI Giovanni	RDZGNN52T18C351G	CATANIA	18/12/1952	Nuda proprietà	1/1	Centuripe	5	216	AA	18879,00	Semin. Irriguo	2,00	15	97,00	15,00	1,35	
3	ARDIZZONI Letizia Maria Teresa	RDZLZM21S41C351M	CATANIA	01/11/1921	usufrutto	1/1			216	AB	101,00	Uliveto	1,80	0				
4	ENTE FERROVIE DELLO STATO	01585570582			Proprietaà	1/1	Centuripe	5	365		12.053	Ferrovia SP	0,10	127,00	304,00	6,35	0,21	

Firmato digitalmente da
Giuseppe Spallina

CN = Spallina Giuseppe
O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo
Serial Number = TIMT-SPLGPP69R26G273Z
C = IT

